

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4473}

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA,
COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta notturna del 21 dicembre 1989 (Stampato n. 2009)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**ALIVERTI, MANCIA, BAIARDI, CUMINETTI, TAGLIAMONTE,
FONTANA ELIO, FONTANA WALTER, FOGU, CAPPELLI, VETTORI**

Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 gennaio 1990*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è conferita la somma di lire 100 miliardi per il 1989.

ART. 2.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di lire 130 miliardi per l'anno 1989.

ART. 3.

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la complessiva autorizzazione di spesa è aumentata di lire 150 miliardi, di cui 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore delle società consorziali a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore di società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.

2. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui ai citati commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a favore dei centri commerciali all'ingrosso, la complessiva autorizzazione di spesa è aumentata di lire 140 miliardi, nella misura di lire 14 miliardi all'anno per 10 anni a partire dal 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, dello stanziamento iscritto al capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi complessivamente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 517 del 1975.

4. La deroga di cui al comma 3 si applica anche ad una quota complessiva non superiore a lire 300 miliardi degli stanziamenti relativi al medesimo capitolo 8042 dello stato di previsione del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1990 e successivi, in relazione alle finalità della stessa legge 10 ottobre 1975, n. 517.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 100 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifi nanziamen to del Fondo nazionale per l'artigianato ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifi nanziamen to della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio ».